



## ALLEGATO 1

**ELENCO APERTO GESTITO DA SUAM – REGIONE MARCHE - PER L'ISCRIZIONE DI SOGGETTI QUALIFICATI AD ASSUMERE IL RUOLO DI COMMISSARI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI TECNICI, SERVIZI E FORNITURE DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA**

### AVVISO PUBBLICO

#### ART.1 – OGGETTO

1. Il presente Avviso istituisce l'elenco dei Commissari di Gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'elenco è composta di n. 2 sezioni: "lavori e servizi tecnici" e "forniture e servizi"
2. La sezione "lavori e servizi tecnici" è formata da soggetti esperti in possesso dei requisiti necessari alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche nell'ambito delle suddette procedure di affidamento e diviso nelle seguenti sottosezioni professionali, individuate sulla base della normativa ordinistica e della nuova classificazione delle professioni CP2011, adottata dall'Istat in recepimento della International Standard Classification of Occupations – Isco08, dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro di seguito elencate:

Architetto (1\*, 2\*, 3, 4, 5, 7, 8)  
Paesaggista (1, 7)  
Architetto junior (1, 2, 3, 4)  
Conservatore (1)  
Ingegnere civile e ambientale (1\*, 2\*, 3, 4\*, 5\*, 7, 8)  
Ingegnere civile e ambientale junior (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)  
Ingegnere industriale (3\*)  
Ingegnere industriale junior (3)  
Ingegnere dell'informazione (3, 6\*)  
Ingegnere dell'informazione junior (3, 6)  
Geometra (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)  
Perito edile (1, 2, 4, 7, 8)  
Dottore Agronomo e Dottore Forestale (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)  
Agronomo e Forestale junior (1, 3, 4, 5, 7, 8)  
Perito agrario (1, 3, 4, 5, 7, 8)  
Chimico (1, 3, 5, 8)  
Chimico junior (1, 3, 5, 8)  
Geologo (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)  
Geologo junior (1, 2, 3, 4, 5, 8)  
Perito Industriale (3, 5)  
Perito industriale con specializzazione nel settore dell'informazione e della comunicazione (6)  
Pianificatore territoriale e Urbanista (1\*, 8)  
Pianificatore junior (8)  
Tecnologo alimentare (3, 5, 7)  
Agrotecnico e Agrotecnico laureato (1, 3, 4, 5, 7, 8)  
Restauratore di Beni Culturali  
Supporto al RUP



## ALTRO

3. La sezione “servizi e forniture” è formato da soggetti esperti in possesso dei requisiti necessari alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche nell’ambito delle suddette procedure di affidamento e diviso nelle seguenti sottosezioni professionali, individuate sulla base della normativa ordinistica e della nuova classificazione delle professioni CP2011, adottata dall’Istat in recepimento della International Standard Classification of Occupations – Isco08, dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro di seguito elencate:

- Fisici e astronomi
- Matematici
- Statistici
- Biologi, botanici, zoologi e professioni assimilate
- Specialisti della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione
- Specialisti in pubblica sicurezza
- Specialisti in pubblico soccorso e difesa civile
- Specialisti di gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione del lavoro
- Specialisti in contabilità
- Fiscalisti e tributaristi
- Specialisti in attività finanziarie
- Analisti di mercato
- Avvocato
- Esperti legali in enti pubblici
- Notai
- Specialisti in scienze economiche
- Specialisti in scienze sociologiche e antropologiche
- Specialisti in scienze storiche, artistiche, politiche e filosofiche
- Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali
- Supporto al RUP
- ALTRO

4. Le sezioni potranno essere integrate per specifiche fattispecie che potrebbero determinarsi in ragione di diverse tipologie di gara. Tale integrazione viene disposta con provvedimento del Dirigente della SUAM.

5. La domanda di iscrizione all’elenco può essere effettuata a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso di istituzione dell’elenco sul sito della SUAM. Non esistono termini di scadenza per la presentazione della domanda.

6. Si procederà all’approvazione del primo elenco dei Commissari con provvedimento del Dirigente della SUAM, previa istruttoria del Responsabile del Procedimento delle domande presentate a tutto il **30/09/2020**, finalizzata all’inserimento dei candidati in possesso dei requisiti che hanno presentato la domanda di iscrizione nell’elenco.

7. La presentazione della candidatura non comporta alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata ai fini di una eventuale nomina.

8. In caso di dichiarazioni mendaci rese in fase di presentazione della candidatura SUAM provvederà ad inoltrare la denuncia ex art. 496 del codice penale.

9. L’elenco degli esperti iscritti all’elenco è aperto, gratuito e tenuto da SUAM. Sono comunque sottratti alla pubblicazione i dati personali non pertinenti.

## **ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA’**



1. Possono iscriversi alle sezioni dell'elenco i seguenti soggetti:
  - a. professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
  - b. professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
  - c. dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici;
  - d. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.
2. I professionisti esercenti professioni regolamentate per poter essere iscritti nell'elenco devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
  - a. iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni;
  - b. rispetto degli obblighi formativi di cui all'art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
  - c. assenza di sanzioni disciplinari (censura o più gravi) comminati dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
  - d. regolarità degli obblighi previdenziali;
  - e. possesso, al momento di conferimento dell'incarico di commissario, della copertura assicurativa obbligatoria di cui all'art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
  - f. aver svolto almeno 3 incarichi nell'ultimo triennio o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi relativi alla sottosezione per cui si chiede l'iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di RUP, commissario di gara, direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l'iscrizione. Per gli avvocati è richiesta una specifica competenza in materia di diritto amministrativo e contrattualistica pubblica.
3. I professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
  - a. eventuale iscrizione a un'associazione professionale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all'esercizio di professioni non regolamentate da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni. In assenza di abilitazione o iscrizione a un'associazione professionale, documentazione attestante lo svolgimento dell'attività professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo precedente;
  - b. eventuale assolvimento della formazione permanente di cui all'art. 2, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
  - c. in caso di iscrizione a un'associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari (censura o più gravi) comminati dalla stessa nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
  - d. certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi dell'art. 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
  - e. regolarità degli obblighi previdenziali;
  - f. possesso, al momento di conferimento dell'incarico di commissario, di una copertura assicurativa che copra i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
  - g. aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi relativi alla sottosezione per cui si chiede l'iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di RUP, commissario di gara, direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l'iscrizione.



4. I dipendenti pubblici possono essere iscritti se dimostrano di possedere i requisiti di cui ai precedenti comma 2 o 3. In alternativa i dipendenti pubblici devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a. essere alle dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
- b. abilitazione all'esercizio dell'attività professionale laddove prevista;
- c. assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;
- d. possesso, al momento di conferimento dell'incarico di commissario, di una copertura assicurativa per poter svolgere la funzione di commissario in amministrazioni diverse da quelle di appartenenza che copra i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi. L'assenza di un'adeguata copertura assicurativa preclude la possibilità di svolgere incarichi all'esterno della propria amministrazione;
- e. aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi relativi alla sottosezione per cui si chiede l'iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di RUP, commissario di gara, direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l'iscrizione.

5. I professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate possono essere iscritti se dimostrano di possedere i requisiti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4. In alternativa devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a. svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni;
- b. assenza di sanzioni disciplinari (censura o più gravi) comminata nell'ultimo triennio, a seguito di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva;
- c. possesso al momento di conferimento dell'incarico di commissario di una copertura assicurativa che copra i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
- d. aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi relativi alla sottosezione per cui si chiede l'iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di RUP, commissario di gara, direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l'iscrizione.

Il personale in quiescenza può essere iscritto all'elenco purchè in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti secondo quanto previsto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica 4 Dicembre 2014 n. 6 (Cfr. LINEE GUIDA ANAC N. 5). In caso di passaggio tra le categorie di cui al precedente punto 2.1 l'esperto per dimostrare di possedere i requisiti di comprovata competenza e professionalità previsti nei punti precedenti può cumulare i requisiti posseduti.

6. Sono considerati particolarmente complessi gli affidamenti relativi a:

- procedure di project financing;



- lavori, servizi o forniture a elevato contenuto tecnologico;
- lavori, servizi o forniture caratterizzati da significativa innovatività;
- lavori da svolgersi in particolari circostanze ambientali, climatiche, geologiche (ad esempio in aree sismiche, zone soggette ad alluvioni, zone con particolari caratteristiche orografiche);
- lavori aventi ad oggetto la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di beni ambientali e culturali, anche nel sottosuolo;
- lavori relativi al settore ambientale, con particolare riferimento ad esempio alle attività di bonifica dei siti inquinati ovvero quelle di gestione dei rifiuti pericolosi;
- forniture di dispositivi medici;

7. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

### **ART. 3 - REQUISITI DI MORALITA' E DI COMPATIBILITA'**

1. Non possono essere iscritti all'Elenco né far parte della commissione giudicatrice neppure come segretario o custode della documentazione di gara:

- a. coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b. coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c. coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 11 primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- d. coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- e. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- f. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- g. coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.



2. Le cause di esclusione di cui al precedente comma 1 operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
3. Non possono, altresì, essere iscritti all'elenco coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
4. La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione delle esclusioni di cui al precedente comma 1.
5. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.
6. La SUAM può procedere alla verifica, a campione, sulla correttezza e sul mantenimento nel tempo di quanto auto dichiarato per l'iscrizione e comunque tutti i requisiti devono essere accertati da ciascuna SA funzionalmente al conferimento dell'incarico.

#### **ART. 4 - OBBLIGHI A CARICO DEI SUOI MEMBRI**

- 1.3. La Commissione giudicatrice di gara, di seguito Commissione, è un collegio formato da tre commissari, eventualmente innalzabile a cinque in caso di procedure complesse o interdisciplinari – oltre l'aggiunta di eventuali supplenti - che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è chiamata alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico.
4. La partecipazione alla commissione è obbligatoria. L'attività di commissario deve essere svolta nei tempi previsti dal timing di gara (salvo circostanze indipendenti dalla volontà dei commissari). È facoltà del soggetto iscritto rinunciare alla nomina a commissario di gara: la SUAM in tal caso, si riserva la facoltà di escludere dall'Elenco il soggetto rinunciatario dopo la seconda rinuncia non motivata.
11. Il dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici deve produrre, oltre alla dichiarazione sull'insussistenza delle cause ostative previste dall'articolo 77 del Codice dei contratti pubblici, anche l'autorizzazione di cui all'articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 della propria amministrazione, o per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al d.lgs. 165/2001 nei casi in cui è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni.
12. Al momento dell'accettazione dell'incarico, o in una fase antecedente, i commissari di gara devono dichiarare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione. Tali cause devono persistere per tutta la durata dell'incarico. Si tratta in particolare di:
  - cause di incompatibilità di cui all'art. 77, comma 4, del Codice dei contratti pubblici;
  - non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
  - non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per l'amministrazione che ha indetto la gara.
14. Il lavoro della Commissione, che costituisce un collegio perfetto e che, come tale, prevede la regola del plenum dei componenti tutte le volte che si debba procedere a valutazioni o, comunque, ad attività decisorie, è improntato alla massima trasparenza. La Commissione dovrà attenersi scrupolosamente al metodo di valutazione individuato negli atti di gara, senza la facoltà di introdurre o fissare nuovi criteri



che non siano previsti negli atti di gara. La Commissione di gara redige, per il tramite del segretario, con tempestività e completezza, il processo verbale della gara. La SA potrà, a suo insindacabile giudizio, affidare le funzioni di verbalizzazione delle operazioni ad uno dei Commissari individuati. Il procedimento di gara si conclude con la proposta di aggiudicazione. Il verbale relativo alla proposta di aggiudicazione, insieme a tutti i verbali, deve essere inviato al Responsabile Unico del Procedimento, che curerà gli adempimenti successivi.

15. In generale la commissione:

- i) apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica dell'integrità e della presenza dei documenti richiesti nel bando di gara ovvero della lettera di invito;
- ii) in una o più sedute riservate, o lavorando da remoto, mediante un canale telematico che assicuri l'autenticità nonché la riservatezza delle comunicazioni, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito;
- iii) successivamente, in seduta pubblica, la commissione da lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice dei contratti pubblici ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6 del Codice dei contratti pubblici appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo;
- iii) dietro richiesta del RUP, offre il necessario supporto tecnico per la valutazione e verifica da parte di quest'ultimo della congruità dei costi della manodopera e/o della congruità dell'offerta a norma di legge;

16. Nella valutazione dell'offerta tecnica la commissione di gara opera in piena autonomia rispetto alla stazione appaltante e deve valutare il contenuto dell'offerta secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara. La SA assicura gli strumenti di ausilio ai commissari di gara per risolvere questioni di tipo amministrativo al fine di non determinare interferenze nel processo di valutazione delle offerte.

17. Ai fini della prevenzione della corruzione il presidente della commissione e/o i singoli commissari segnalano immediatamente all'Autorità e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara.

## **ART. 5 – COMPENSI**

1. I compensi spettanti ai singoli componenti delle commissioni – da intendersi comprensivi di tasse e contributi - sono determinati con riferimento all'oggetto del contratto ed all'importo posto a base di gara.
2. Ai Commissari interni che svolgono le funzioni in favore della stazione appaltante di appartenenza non spetta alcun compenso.
3. I costi della commissione sono compresi nel quadro economico dell'intervento.

## **ART. 6 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO**

1. I candidati in possesso dei requisiti di esperienza, di professionalità e di onorabilità sopra descritti possono iscriversi all'elenco, ai sensi e per gli effetti del presente Avviso.
2. Le candidature, regolarmente datate e sottoscritte, dovranno essere redatte in lingua italiana, utilizzando il facsimile di “modulo istanza di partecipazione” allegato al presente Avviso ed essere corredata dal curriculum, in formato europeo, da sottoscrivere mediante autocertificazione resa ai sensi di legge, dal quale si evincano i requisiti di ammissione richiesti, nonché dagli ulteriori documenti previsti. La domanda con i documenti allegati dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite posta elettronica certificata con



L'indicazione del seguente oggetto **“Domanda di iscrizione all'ELENCO dei Commissari di gara della REGIONE MARCHE”** al seguente indirizzo: [regione.marche.suam@emarche.it](mailto:regione.marche.suam@emarche.it).

3. Il presente Avviso e la modulistica allegata sono reperibili sul sito <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Profilo-del-committente>.

#### **ART. 7 - VERIFICA REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**

1. Le candidature saranno sottoposte alla verifica dei requisiti di ammissibilità richiesti e dei curricula pervenuti a cura del responsabile del procedimento della SA al momento dell'individuazione della rosa di candidati. I candidati verranno esclusi se privi dei requisiti richiesti.
2. Tutti i candidati in possesso dei requisiti saranno inseriti nell'elenco degli esperti suddiviso per sezioni, approvato e periodicamente aggiornato per categorie professionali ed esperienza professionalità e/o specializzazione. L'elenco è aperto ma non pubblico.
3. Periodicamente potranno essere comunque inviate da SUAM richieste agli esperti presenti nell'elenco per verificare il permanere dei requisiti d'iscrizione auto-dichiarati in sede di presentazione dell'istanza di iscrizione. Gli esperti, una volta ricevuta la richiesta, devono inviare entro 30 giorni dal ricevimento, una dichiarazione formale, su un modello predisposto da SUAM, del permanere dei requisiti.
4. Nel caso di modifiche delle condizioni soggettive (ad esempio un pubblico dipendente che cambia amministrazione o un esperto che cambia indirizzo PEC), che non incidono sul possesso dei requisiti è necessaria, comunque, un'immediata segnalazione al fine dell'aggiornamento dell'elenco.
5. A seguito delle segnalazioni o da informazioni comunque acquisite dalla SUAM che incidono sulla moralità dell'esperto, la stazione appaltante può procedere alla cancellazione dello stesso dall'elenco. A tal fine provvede all'invio di una nota in cui si comunicano le contestazioni e si assegna un termine non superiore a trenta giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni. Nel periodo intercorrente tra l'invio della nota e quello della decisione di cancellazione o di mantenimento nell'elenco è sospesa l'attività in corso nelle commissioni di gara attive e la possibilità di essere estratto per nuove commissioni di gara. L'esperto escluso può, a seguito di modifiche intervenute che incidono positivamente sui requisiti di moralità (ad esempio, sentenza di proscioglimento dei reati che avevano determinato l'impossibilità di iscrizione all'elenco), richiedere a SUAM di rivedere i motivi di esclusione dall'elenco.

#### **ART.8 - CAUSE DI ESCLUSIONE E INCOMPATIBILITÀ**

1. La mancata dichiarazione dell'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione, di cui al precedente articolo 4, comma 9, determina l'esclusione dell'esperto dalla commissione giudicatrice disposta con atto della singola stazione appaltante. La reiterata omissione della presentazione della dichiarazione determina la cancellazione dell'esperto dall'elenco da parte di SUAM. Trascorso un periodo di 2 anni l'esperto può proporre una nuova domanda di iscrizione all'elenco.
2. Al fine di tutelare la serietà dell'iscrizione, previo contraddittorio, viene cancellato dall'elenco quell'esperto che ha rifiutato per due volte, nel corso di un biennio, la candidatura o la nomina a commissario di gara, per motivi diversi dall'incompatibilità. Trascorso un periodo di 2 anni l'esperto può proporre una nuova domanda di iscrizione all'elenco.
3. Il rifiuto o l'omissione, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste nel presente Avviso o a seguito di specifiche richieste di informazioni comporta le conseguenze di cui all'art. 213, comma 13, del Codice. Coloro che alla richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità ai fini dell'iscrizione all'elenco forniscano informazioni o esibiscano documenti non veritieri ovvero forniscano alle stazioni appaltanti dichiarazioni non veritiere circa l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione, oltre alla sanzione di cui all'art. 213, comma 13, del Codice, nei casi di particolare gravità possono essere sospesi o cancellati dall'elenco.
4. I Commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.



5. Coloro che nel biennio precedente abbiano rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi ovvero abbiano riportato una condanna penale per reati contro la pubblica amministrazione.
7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'art. 51 cod. proc. civ. e dalle vigenti disposizioni di legge.
8. I soggetti iscritti nell'elenco sono tenuti ad informare tempestivamente l'Amministrazione rispetto ad eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti e/o al sopraggiungere di eventuali cause di incompatibilità; sono tenuti, in particolare, a comunicare all'Amministrazione ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta o gestione dell'elenco medesimo.

#### **ART.9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) informa sulle modalità di trattamento dei dati forniti, in sede di presentazione dell'istanza di iscrizione.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona – casella email: [rpd@regione.marche.it](mailto:rpd@regione.marche.it).

Il delegato al trattamento di tali dati è il Dirigente la dott.ssa Enrica Bonvecchi.

La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative al trattamento di dati è: [servizio.suam@regione.marche.it](mailto:servizio.suam@regione.marche.it).

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione dell'elenco ai fini dell'eventuale nomina a componente commissione giudicatrice.

La base giuridica del trattamento è l'art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento 2016/679/UE e il d. lgs. 50/2016.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati sono trattati dai dipendenti della Regione Marche, individuati con atto formale che agiscono sulla base di istruzioni scritte fornite dai dirigenti in qualità di delegati del titolare.

I dati saranno comunicati ad ANAC, Autorità giudiziaria, Ministero dell'Interno/Prefetture, Agenzia delle entrate ed enti previdenziali e diffusi attraverso il sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. Restano salvi i divieti di diffusione e le limitazioni ai trattamenti stabiliti per particolari categorie di dati dall'art. 10 del GDPR.

Non è prevista la trasmissione di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali di cui al capo V del Regolamento 2016/679/UE.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, in una forma che consenta l'identificazione degli interessati, è pari ad un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

Competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere all'indirizzo email del delegato del trattamento sopra indicato l'accesso ai dati personali, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

Si ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.



Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale ed è necessario per l'iscrizione all'elenco dei commissari, pertanto l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali, pena l'impossibilità di essere ammessi.

**ART.10 - RESPONSABILITA' DELLA GESTIONE DELL'ELENCO**

1. L'unità responsabile della presente procedura è SUAM – REGIONE MARCHE.
2. Eventuali richieste di informazioni possono essere, inviate a mezzo pec al seguente indirizzo: [regione.marche.suam@emarche.it](mailto:regione.marche.suam@emarche.it). Sarà fornita risposta, tramite posta elettronica, agli indirizzi di riferimento indicati dal candidato nella domanda d'iscrizione.

**ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso si rinvia alla disciplina vigente di settore ivi comprese le LINEE GUIDA ANAC n.ri 5 e 15.
2. Il presente Avviso produrrà effetti fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 77, 78 del D. Lgs. N. 50/2016. Dopo tale data ogni singola SA potrà utilizzare l'elenco per tutti gli affidamenti per i quali non sarà possibile usufruire, a vario titolo, dell'albo ANAC.

Il Dirigente

**Dott.ssa Enrica BONVECCHI**